

Art. 5

Contrattazione collettiva decentrata integrativa

1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge presso gli Enti e le strutture di livello dirigenziale generale, gli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e gli Uffici Speciali, sulle seguenti materie:

- a) le ricadute delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dirigenti;
- b) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro;
- c) l'individuazione dei criteri per la corresponsione di specifici compensi per le invenzioni industriali (art. 67, comma 2);
- d) le attività che, svolgendosi in particolari situazioni operative, non consentano di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione (art. 68, comma 5);
- e) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali;
- f) ogni altra materia attribuita alla contrattazione decentrata integrativa dal presente accordo.

2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del precedente art.4.

3. Per gli Enti regionali formano oggetto della presente contrattazione anche le materie indicate nell'articolo 4.

Art. 6

Condizioni tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo

1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 4 e 5, i contratti collettivi decentrati integrativi hanno le medesime scadenze dei contratti collettivi regionali di lavoro e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi, di norma, in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi essendo legate a fattori organizzativi contingenti o di breve periodo.

2. Le Amministrazioni provvedono a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 7 del presente contratto, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.

3. L'ipotesi di contratto collettivo integrativo, corredato da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, è trasmessa, entro 5 giorni, agli organismi di cui all'art.2 del d.lgs. n.286 del 1999 ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n.165/01. Detti organismi si pronunciano entro quindici giorni, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. In caso di rilievi non altrimenti superabili le trattative riprendono entro cinque giorni. 1/2

4. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.

5. Le Amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 5 sono tenuti a trasmettere all'ARAN Sicilia, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Art. 7

Soggetti sindacali titolari della contrattazione collettiva integrativa

1. I soggetti sindacali titolari della contrattazione collettiva integrativa di cui agli artt. 4 e 5 sono le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.

Art. 8

Composizione delle delegazioni nelle contrattazioni collettive integrative

1. Per la contrattazione integrativa di cui all'art. 4 la delegazione trattante è costituita per la Regione Siciliana dal Dirigente Generale del dipartimento della funzione pubblica e del personale o suo delegato e per la parte sindacale, dai soggetti sindacali di cui all'art. 7.
2. Per la contrattazione integrativa di cui all'art. 5 la delegazione trattante è costituita:
 - a) per la Regione Siciliana, dal titolare della struttura negoziale di cui all'art. 5 comma 1 o da un suo delegato con l'eventuale assistenza di altri dirigenti della struttura; e per gli Enti di cui all'art. 1 della l.r. n. 10/00 dal titolare di analoga struttura;
 - b) per la parte sindacale dai soggetti sindacali di cui all'art. 7
3. Le Amministrazioni possono avvalersi nella contrattazione collettiva decentrata integrativa dell'assistenza dell'Aran Sicilia, per le eventuali problematiche interpretative delle disposizioni contrattuali vigenti, che si esplica attraverso chiarimenti e pareri sulla varie problematiche contrattuali.

Art. 9

Informazione

1. Nelle materie per le quali il presente contratto collettivo di lavoro prevede la contrattazione collettiva decentrata integrativa l'informazione è preventiva.

2. Le Amministrazioni forniscono, anche a richiesta, tutte le informazioni sugli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro.

3. L'informazione preventiva è fornita ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 inviando tempestivamente la documentazione necessaria, nelle seguenti materie:

- a) criteri generali per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali;
- b) criteri generali per l'articolazione delle posizioni dirigenziali e dei relativi compensi;
- c) criteri generali per la valutazione dell'attività dei dirigenti nonché per l'attribuzione e la graduazione dell'indennità di risultato;
- d) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro;
- e) processi generali di riorganizzazione dell'amministrazione e loro implicazioni;
- f) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione dell'amministrazione e loro implicazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
- g) concessione in appalto, ivi comprese le esternalizzazioni, di attività proprie dell'amministrazione nell'ambito della disciplina fissata dalla legge;
- h) programma annuale di formazione e aggiornamento dei dirigenti (art.20);
- i) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché applicazione del D.lgs. n.81 del 9 aprile 2008;
- l) criteri per l'assegnazione degli incarichi aggiuntivi;
- m) criteri e modalità di conferimento degli incarichi ad interim (art.43) ;
- n) consistenza e variazione delle dotazioni organiche;
- o) criteri generali per l'assegnazione temporanea (art. 47).
- p) stato dell'occupazione e politiche degli organici, anche per quanto riguarda i processi di esternalizzazione.

4. Le Amministrazioni forniscono un'informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 nelle materie aventi per oggetto gli atti di gestione adottati e la verifica dei relativi risultati con particolare riguardo :

- a. all'attuazione dei programmi di formazione e aggiornamento dei dirigenti ;
- b. all'attuazione delle misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché applicazione del D.lgs. n.81 del 9 aprile 2008;
- c. all'andamento generale della mobilità.